

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
<b>6480 R1</b>	20 maggio 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 23 marzo 2011 concernente la Legge sull'apertura dei negozi

### INDICE

1.	PREMESSA .....	3
2.	ITER DI TRATTAZIONE .....	4
3.	ATTI PARLAMENTARI PRESENTATI ALLE CAMERE FEDERALI RIGUARDANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IL MESSAGGIO N. 6480 .....	5
3.1	Le mozioni di Fabio Abate e di Filippo Lombardi.....	5
3.2	Altri atti parlamentari attualmente pendenti alle Camere federali .....	7
4.	LA SITUAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO TICINESE .....	7
4.1	Aspetti generali.....	7
4.2	I fenomeni del turismo degli acquisti e del franco forte.....	9
5.	GLI ORARI DI APERTURA NEGLI ALTRI CANTONI .....	14
6.	IL NUOVO ORDINAMENTO PROPOSTO CON IL MESSAGGIO N. 6480 .....	15
6.1	Aspetti generali.....	15
6.2	Legge cantonale di polizia e Legge federale sul lavoro (LL) .....	15
6.3	La definizione delle zone turistiche .....	16
6.4	La definizione delle zone di confine ("Comuni di frontiera").....	18
6.5	I negozi (shop) annessi alle stazioni di servizio.....	19
6.6	Offerta del trasporto pubblico e prolungamento degli orari di apertura dei negozi durante la fascia serale.....	20
7.	IL DISEGNO DI LEGGE SULL'APERTURA DEI NEGOZI ARTICOLO PER ARTICOLO ...	21
7.1	Capitolo primo: disposizioni generali.....	22
7.1.1	Articolo 1 "Campo di applicazione e scopo", articolo 2 "Definizione" e articolo 3 "Autorità competente" .....	22
7.1.2	Articolo 4 "Commissione consultiva" .....	23
7.1.3	Articolo 5 "Regime applicabile" .....	24
7.1.4	Articolo 6 "Obbligo d'informare" .....	25
7.1.5	Articolo 7 "Controllo" .....	25
7.2	Capitolo secondo: orari di apertura dei negozi nei giorni feriali .....	26

7.2.1	Articolo 8 "Orario di apertura", articolo 9 "Apertura serale" e articolo 10 "Deroghe di legge" .....	26
7.2.2	Articolo 11 "Deroghe dipartimentali" .....	28
7.3	Capitolo terzo: domeniche e giorni festivi.....	29
7.3.1	Articolo 12 "Principio", articolo 13 "Deroghe di legge, a) In generale" e articolo 14 "Deroghe di legge, b) Altre deroghe" .....	29
7.3.2	Articolo 15 "Deroghe dipartimentali, a) In generale ".....	31
7.3.3	Articolo 16 "Per ragioni economiche".....	32
7.4	Capitolo quarto: sanzioni e rimedi giuridici.....	33
7.4.1	Articolo 17 "Sanzioni penali" e articolo 18 "Sanzioni amministrative" .....	33
7.4.2	Articolo 19 "Ricorsi" .....	35
7.5	Capitolo quinto: disposizioni finali .....	35
7.5.1	Articolo 20 "Tasse" .....	35
7.5.2	Articolo 21 "Norma transitoria", articolo 22 "Norma abrogativa" e articolo 23 "Entrata in vigore" .....	36
8.	EVASIONE DI ALTRI OGGETTI.....	36
8.1	Iniziativa parlamentare generica del 17 settembre 2007 di Giovanni Merlini e cofirmatari per il gruppo PLR "Liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi" .....	36
8.2	Messaggio n. 6513 (12 luglio 2011) "Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 giugno 2011 di Massimiliano Robbiani «Aperture straordinarie dei negozi nei giorni festivi»" .....	37
8.3	Petizione del 15 novembre 2011 di Federcommercio "Di sabato i negozi devono poter restare aperti sino alle 18:30 anche d'inverno".....	37
9.	CONCLUSIONE .....	37



## 1. PREMESSA

Il messaggio n. 6480 "Legge sull'apertura dei negozi" è stato licenziato il 23 marzo 2011. La normativa che ancora oggi regola l'apertura dei negozi nel Cantone Ticino - la Legge cantonale sul lavoro<sup>1</sup> - risale all'11 novembre 1968, mentre il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sul lavoro<sup>2</sup> data del 22 gennaio 1970.

La nuova regolamentazione proposta dal Consiglio di Stato tocca un tema il cui iter di trattazione è stato giustamente definito nel messaggio governativo come una «*storia infinita*»; le diverse tappe a partire dal 1993 sono ben esplicitate da quest'ultimo nel capitolo 1.1 ("Tra deroghe, sentenze e verdetti popolari"), al quale si rinvia.

La Legge sull'apertura dei negozi qui in discussione si prefigge sostanzialmente:

- da una parte di sostituire la normativa attuale - risalente appunto addirittura al 1968 e contraddistinta dal regime macchinoso delle deroghe, che nel tempo ha dato tra l'altro vita a una situazione insoddisfacente dal profilo della sicurezza del diritto e del principio della parità di trattamento - con una base legale che si adegua, in modo moderato ed equilibrato, alle esigenze dei consumatori, le cui abitudini sono cambiate, e del settore della vendita, confrontato con la forte concorrenza portata dai centri commerciali ubicati oltreconfine.

Si propone l'introduzione dell'orario di apertura, oggi non previsto, alle ore 06.00, e la fissazione dell'orario generale di chiusura alle ore 19.00 (oggi 18:30) dal lunedì al venerdì e alle ore 18.30 (oggi 17.00, nel periodo turistico 18.30) il sabato (art. 8), con l'eccezione di un giorno per settimana, di regola il giovedì, in cui l'apertura è consentita fino alle ore 21.00 (art. 9).

- dall'altra di regolamentare in maniera chiara e trasparente varie questioni, tra cui quelle relative ai negozi (shop) annessi alle stazioni di servizio, alle località turistiche e alle località di confine.

L'esame e la redazione di un possibile rapporto relativo al messaggio in oggetto che potesse trovare un ampio consenso ha subito notevoli accelerazioni e brusche frenate nel corso del periodo di trattazione. La Sottocommissione preposta al suo esame - istituita a inizio legislatura e composta dai deputati Nicola Brivio (gruppo PLR), Carlo Luigi Caimi (gruppo PPD), Marco Chiesa (gruppo UDC), Michele Guerra (gruppo Lega), che ha sostituito il compianto Michele Barra una volta divenuto Consigliere di Stato, Saverio Lurati (gruppo PS) e Sergio Savoia (gruppo Verdi) - ha cercato fin dall'inizio di convergere su un testo concordato in maniera tale da poter presentare al Gran Consiglio una nuova solida base legale. La condivisione ricercata non concerneva unicamente i partiti presenti sullo scacchiere politico ma anche e soprattutto gli attori economici e sindacali cantonali.

Si è trattato di uno sforzo di mediazione estremamente oneroso in termini di tempi, rivelatosi verosimilmente inutile visto che, a quanto sembra, la parola fine a questo annoso capitolo legato all'apertura dei negozi, la metteranno le cittadine e i cittadini ticinesi in votazione popolare; è infatti praticamente certo il lancio di un referendum contro l'entrata in vigore della presente Legge.

<sup>1</sup> Cfr. <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdf/idLegge/645>.

<sup>2</sup> Cfr. <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdf/idLegge/1256>.

## 2. ITER DI TRATTAZIONE

La Sottocommissione "Legge apertura negozi" ha svolto un lungo e approfondito esame del testo di legge, tenendo ben 22 sedute, concentrate soprattutto nell'ultimo trimestre del 2011 e nel primo semestre del 2012, cioè prima che si manifestassero vertenze o nuovi elementi che hanno inevitabilmente bloccato (rallentato) i suoi lavori. Nel contesto del presente rapporto si reputa opportuno citarne due, quelle principali:

- da un lato la decisione presa nel settembre 2012 dal Dipartimento delle finanze e dell'economia - ed eseguita dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro - di inviare a tutti i negozi situati presso il Centro Ovale di Chiasso e il FoxTown di Mendrisio il richiamo ad adeguarsi al rispetto delle norme della Legge federale sul lavoro (LL)<sup>3</sup> trasgredite (in particolare per quanto concerne l'impiego di personale la domenica);
- dall'altro il lancio a livello federale di due mozioni: una di Fabio Abate ("Rafforzamento del turismo svizzero: modifica dell'Ordinanza 2 concernente la Legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo"<sup>4</sup>) presentata al Consiglio degli Stati il 26 settembre 2012, l'altra di Filippo Lombardi ("Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi"<sup>5</sup>) presentata al Consiglio degli Stati in data 15 giugno 2012. A fronte di quanto sopra, nel corso dell'autunno del 2012 la maggioranza della Sottocommissione "Legge apertura negozi" (e per essa la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze) ha ritenuto preferibile, in termini opportunità politica, attendere l'esito del loro iter presso le Camere federali, ciò per non inficiarne la buona riuscita, prima di riprendere l'esame del messaggio n. 6480. Questo aspetto è ripreso in maniera più dettagliata nel prossimo capitolo.

È opportuno precisare che la Sottocommissione "Legge apertura negozi" è stata per così dire riattivata nel settembre 2013 a seguito di una precisa richiesta del gruppo PLR, annunciata il giorno stesso (domenica 22 settembre 2013) della votazione federale sull'iniziativa parlamentare di Christian Lüscher "Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio"<sup>6</sup>, approvata dal popolo svizzero nella misura del 55.8%.

La Sottocommissione "Legge apertura negozi", nel corso dei suoi lavori, ha tra l'altro sentito in audizione:

- in data 6 dicembre 2011 l'allora Responsabile settore terziario UNIA Regione Ticino e Moesa Enrico Borelli, il Presidente della DISTI Enzo Lucibello, l'allora Presidente di Federcommercio Alberto Ménasche e il Segretario cantonale dell'OCST Meinrado Robbiani;
- in data 20 dicembre 2011 l'allora Responsabile settore terziario UNIA Regione Ticino e Moesa Enrico Borelli, l'allora Vicesegretario cantonale dell'OCST Nando Ceruso, l'allora Direttore della Divisione dell'economia Arnoldo Coduri, il Presidente della DISTI Enzo Lucibello, l'allora Presidente di Federcommercio Alberto Ménasche, il membro del Consiglio direttivo di Federcommercio Brenno Pezzini e l'allora collaboratore di Direzione presso il Dipartimento delle finanze e dell'economia Stefano Rizzi;

<sup>3</sup> Cfr. <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19640049/index.html>.

<sup>4</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20123791](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791) (dossier completo, compreso l'iter alle Camere federali, concernente la mozione di Fabio Abate).

<sup>5</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20123637](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123637) (dossier completo, compreso l'iter alle Camere federali, concernente la mozione di Filippo Lombardi).

<sup>6</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20090462](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20090462) (dossier completo, compreso l'iter alle Camere federali, concernente l'iniziativa di Christian Lüscher).

- in data 29 maggio 2012 la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia Laura Sadis, il Direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi e l'allora Capostaff della Divisione dell'economia Bruno Costantini;
- in data 18 marzo 2014, in rappresentanza di Federcommercio, Augusto Chicherio (Presidente), Lorenzo Emma (Membro del Comitato esecutivo) e Rinaldo Gobbi (Segretario).

Il tema in oggetto è stato lungamente discusso anche nel plenum della Commissione della gestione e delle finanze, addirittura nel corso di 33 sedute. Essa ha inoltre tenuto le seguenti due audizioni, legate alla necessità di definire una strategia coordinata sul piano cantonale e a livello federale circa gli orari di apertura dei negozi e l'occupazione del personale la domenica (caso FoxTown):

- in data 11 settembre 2012 con la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia Laura Sadis e il Direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi;
- in data 2 ottobre 2012 con una delegazione della Deputazione ticinese alle Camere federali - formata dai Consiglieri nazionali Roberta Pantani, Fulvio Pelli (allora Presidente della Deputazione), Fabio Regazzi, Marco Romano e Pierre Rusconi - e con i Consiglieri di Stato Laura Sadis (Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia), Marco Borradori (allora Presidente) e Paolo Beltraminelli (allora Vicepresidente), il Delegato cantonale per i rapporti confederali Jörg De Bernardi, il Direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi e l'allora Capostaff della Divisione dell'economia Bruno Costantini.

La maggioranza della Sottocommissione "Legge apertura negozi" ha aderito al presente rapporto in data 6 maggio 2014. La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze lo ha sottoscritto in occasione della sua seduta di martedì 20 maggio 2014.

### **3. ATTI PARLAMENTARI PRESENTATI ALLE CAMERE FEDERALI RIGUARDANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IL MESSAGGIO N. 6480**

#### **3.1 Le mozioni di Fabio Abate e di Filippo Lombardi**

Come già indicato nel capitolo precedente, ai lavori della Sottocommissione "Legge apertura negozi" e della Commissione della gestione e delle finanze è venuta a sovrapporsi la presentazione alle Camere federali di atti parlamentari che concernevano direttamente o indirettamente la tematica trattata dal messaggio n. 6480, in particolare delle seguenti due mozioni:

- di Fabio Abate "Rafforzamento del turismo svizzero: modifica dell'Ordinanza 2 concernente la Legge sul lavoro (OLL 2) per adeguarla alle esigenze del turismo", presentata al Consiglio degli Stati il 26 settembre 2012, che chiede sostanzialmente, al fine di conformarsi ai bisogni del turismo moderno, di autorizzare i centri commerciali che soddisfano determinati criteri a impiegare lavoratori la domenica. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione per permettere al turismo svizzero, particolarmente toccato dal franco forte, di adeguarsi alle esigenze della clientela internazionale. La mozione è stata adottata da entrambe le Camere federali il 19 marzo 2013, mentre l'indagine conoscitiva<sup>7</sup> per la modifica dell'OLL 2 così come formalizzata dal Consiglio federale si è conclusa il 31 gennaio 2014, purtroppo raccogliendo, occorre precisarlo, ben pochi consensi.

<sup>7</sup> Documentazione reperibile sul sito <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2013.html>.

- di Filippo Lombardi "Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi", presentata al Consiglio degli Stati il 15 giugno 2012, che chiede che tutte le aziende svizzere del commercio al minuto possano tenere aperto tra le ore 6:00 e le ore 20:00 in settimana e tra le ore 6:00 e le ore 19:00 il sabato; questa disposizione non riguarda la domenica e non si applica ai giorni festivi. La mozione di Filippo Lombardi è stata accolta dalle Camere federali nel corso del 2013. Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha dato avvio alla consultazione<sup>8</sup> relativa al progetto preliminare di nuova Legge federale sugli orari di apertura dei negozi<sup>9</sup>, la quale disciplina uno standard minimo nazionale per gli orari di apertura dei negozi nei giorni feriali; la consultazione si concluderà il 30 maggio 2014.

Come già ricordato in precedenza, nell'autunno del 2012 la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto appropriato sospendere la trattazione del messaggio n. 6480 fintantoché l'iter parlamentare concernente le due mozioni sopramenzionate, in particolare quella di Fabio Abate, non si fosse concluso, questo per non comprometterne la buona riuscita. Si ricorda che a quell'epoca il Cantone si trovava in piena bufera a causa della decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia di richiamare i negozi situati presso il FoxTown di Mendrisio e il Centro Ovale di Chiasso all'ossequio delle norme contenute nella LL e pertanto qualsiasi ulteriore dibattito sul tema degli orari di apertura dei negozi non avrebbe fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Vale la pena precisare che la scelta di cui sopra della Commissione era stata sostenuta, se non auspicata, dai rappresentanti della Deputazione ticinese alle Camere federali e dalla maggioranza del Consiglio di Stato in occasione dell'audizione del 2 ottobre 2012.

I lavori della Sottocommissione "Legge apertura negozi" sono ripresi nel settembre 2013 su formale richiesta avanzata dal gruppo PLR a seguito tra l'altro dell'esito positivo della votazione federale sull'iniziativa parlamentare di Christian Lüscher "Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio". In data 24 ottobre 2013 la Commissione - cosciente che un'eventuale opposizione da parte del Gran Consiglio o, in caso di referendum, del popolo all'introduzione della legge cantonale di polizia avrebbe potuto indebolire la posizione del Cantone Ticino nei confronti di Berna relativamente alle mozioni di Fabio Abate e di Filippo Lombardi - si è risolta di chiedere al Consiglio di Stato una presa di posizione «circa le eventuali conseguenze, positive o negative, che potrebbe avere l'evasione del messaggio n. 6480 da parte del Gran Consiglio sulla trattazione in corso a livello federale» delle due mozioni.

La risposta del Consiglio di Stato, giunta con la risoluzione governativa n. 5602 del 5 novembre 2013, è stata molto chiara al riguardo: l'evasione del messaggio n. 6480 non avrà alcuna ripercussione sull'evasione delle mozioni di Fabio Abate e di Filippo Lombardi. Vista l'importanza nell'economia dei lavori e in termine di responsabilità politica - la Commissione, seppure dubbiosa, ha infatti definitivamente deciso di evadere l'oggetto a seguito della presa di posizione governativa -, se ne cita il relativo passaggio: «*lo scrivente Consiglio è dell'avviso che l'evasione del messaggio in esame da parte del Gran Consiglio non influenzerà, né positivamente né negativamente, la trattazione delle citate mozioni. Peraltro, non disponiamo di informazioni giuste le quali il Consiglio federale, l'Assemblea federale o la SECO siano specificamente interessati all'evasione del messaggio in oggetto. Possiamo però supporre che nella Confederazione l'adozione di un nuovo quadro legale per la vendita al dettaglio verrà genericamente percepito come un segnale di coerenza da parte di un Cantone che - stante la sua particolare situazione - chiede la*

<sup>8</sup> Documentazione reperibile sul sito <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

<sup>9</sup> Cfr. [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2443/LANeg\\_Progetto\\_it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2443/LANeg_Progetto_it.pdf).

*modifica di normative federali (disposizioni che causano dunque effetti sull'insieme del territorio nazionale e non solo su quello cantonale)».*

### **3.2 Altri atti parlamentari attualmente pendenti alle Camere federali**

Il Parlamento dovrà prossimamente pronunciarsi sulla mozione di Dominique de Buman "Tavola rotonda sugli orari di apertura dei negozi"<sup>10</sup> (depositata il 21 giugno 2013) tramite la quale si chiede, in seguito alla decisione di accogliere le mozioni di Filippo Lombardi e di Fabio Abate, di «*convocare una tavola rotonda nazionale che riunisca Cantoni, città, Comuni e associazioni economiche e sociali (inclusi i rappresentanti del turismo e dei consumatori) per discutere queste tematiche e cercare insieme, con spirito collaborativo, delle soluzioni che godano del più ampio consenso possibile*». Il Consiglio federale non ritiene necessaria una tavola rotonda che tratti entrambe le mozioni: per quanto riguarda la mozione Lombardi il contenuto della nuova legge è già stato deciso dal Parlamento e non lascia praticamente alcun margine di manovra per elaborare disposizioni più specifiche, mentre la mozione Abate riguarda il lavoro domenicale e il suo campo di applicazione è molto ristretto.

Alle Camere federali sono pendenti due altre mozioni sul commercio al minuto:

- la mozione del Gruppo verde liberale "Orari d'apertura. Garantire una concorrenza leale"<sup>11</sup> (depositata in Consiglio nazionale il 14 dicembre 2012, ma non ancora trattata), nella quale viene richiesta una modifica della LL affinché i punti di vendita e le aziende di prestazione di servizi con una superficie non superiore ai 120 m<sup>2</sup> possano impiegare personale anche la domenica e la notte;
- la mozione di Yannick Buttet "Garantire l'approvvigionamento delle regioni periferiche"<sup>12</sup>, accolta dal Consiglio nazionale il 25 settembre 2013 e che sarà trattata a breve dal Consiglio degli Stati<sup>13</sup>, mozione che incarica il Consiglio federale di modificare la legislazione sul lavoro per i negozi di prossimità situati in aree periferiche al fine di permettere l'impiego di personale la domenica e nei giorni festivi.

Il Consiglio federale ha proposto di respingere queste due mozioni poiché le deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale devono continuare a essere ammesse in modo molto restrittivo; la LL persegue la protezione della salute dei lavoratori, il cui fulcro è costituito dal divieto del lavoro notturno e domenicale.

## **4. LA SITUAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO TICINESE**

### **4.1 Aspetti generali**

Come emerge dall'ultima indagine congiunturale relativa al commercio al dettaglio dell'Ufficio di statistica, pubblicata l'11 marzo 2014<sup>14</sup>, nel 2013 il settore del commercio al dettaglio ha palesato non poche difficoltà, soprattutto per quanto concerne la piccola distribuzione, la quale continua a conoscere un calo dell'afflusso dei clienti e dei quantitativi di vendite.

<sup>10</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20133617](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133617).

<sup>11</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20124268](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124268).

<sup>12</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20114086](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20114086).


<sup>13</sup> La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, nel suo rapporto del 28 marzo 2014, propone a larga maggioranza di respingere tale mozione (9 voti contro 1 e 2 astensioni); cfr. [http://www.parlament.ch/sites/kb/2011/Rapporto\\_della\\_commissioni\\_CET-S\\_11.4086\\_2014-03-28.pdf](http://www.parlament.ch/sites/kb/2011/Rapporto_della_commissioni_CET-S_11.4086_2014-03-28.pdf).

<sup>14</sup> Cfr. [http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/89378ns\\_2014-05.pdf](http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/89378ns_2014-05.pdf).

A inizio 2014 le prospettive a breve termine indicate dai piccoli commercianti erano pessimistiche: si attendevano per il primo trimestre dell'anno una flessione della cifra d'affari e un possibile ridimensionamento dell'impiego, mentre per il primo semestre un ulteriore inasprimento dell'andamento degli affari. Sempre a inizio 2014 era per contro più ottimistica la posizione della media e grande distribuzione, che si aspettava nei primi sei mesi dell'anno una stabilità dell'acquisto di prodotti, una crescita dei livelli d'impiego e un miglioramento dell'andamento degli affari.

Interessante al riguardo l'opinione di Paolo Poretti, Vicepresidente di Federcommercio, riportata nel documento "Notiziario statistico 2014-05: indagine congiunturale del commercio al dettaglio" dell'Ufficio di statistica (11 marzo 2014)<sup>15</sup>:

*«La situazione generale rimane piuttosto debole e anche le vendite natalizie non hanno risolto il problema di fondo del commercio al dettaglio ticinese. Molteplici fattori, già evidenziati nei mesi scorsi<sup>16</sup>, contribuiscono ad una sostanziale stagnazione delle vendite nei negozi. La mancanza di segnali positivi tangibili a livello dei singoli consumatori, con conseguente perdurare del sentimento di incertezza, mantiene bassi i consumi. Le notizie, spesso negative, che giungono anche dall'estero non aiutano a migliorare la fiducia del consumatore e tutte le iniziative messe in atto dai singoli commercianti hanno riscontri inferiori alle aspettative»<sup>17</sup>.*




Variazione della cifra d'affari nei piccoli e nei medi/grandi negozi rispetto all'anno precedente (in %), in Ticino, per mese, dal 2010 (Fonte: "Notiziario statistico 2014-05", Ufficio di statistica, 11 marzo 2014)

<sup>15</sup> [http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/89378ns\\_2014-05.pdf](http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/89378ns_2014-05.pdf).

<sup>16</sup> Sempre Paolo Poretti, nel *Notiziario statistico 2013-43: indagine congiunturale del commercio al dettaglio* (Ufficio di Statistica, 18 dicembre 2013), precisava a chiare lettere che «il turismo degli acquisti a cavallo della frontiera continua ad erodere la cifra d'affari al commercio ticinese»; cfr. [http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/86858ns\\_2013-43.pdf](http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/86858ns_2013-43.pdf).

<sup>17</sup> Cfr. [http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/89378ns\\_2014-05.pdf](http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/89378ns_2014-05.pdf).





Prospettive sull'andamento degli affari nei piccoli e nei medi/grandi negozi per il semestre seguente (saldo), in Ticino, per trimestre, dal 2010 (Fonte: "Notiziario statistico 2014-05", Ufficio di statistica, 11 marzo 2014).

#### 4.2 I fenomeni del turismo degli acquisti e del franco forte

Il commercio al minuto nel Cantone Ticino è confrontato con la forte concorrenza dei negozi situati oltreconfine, che beneficiano di orari di apertura assai meno ristretti rispetto a quelli da noi in vigore.

Al riguardo si ricorda che in Italia, per combattere la crisi, il 2 gennaio 2012 il Governo Monti ha varato un pacchetto di misure (il cosiddetto "decreto liberalizzazioni"), comprendente anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Da allora tutti i commercianti possono decidere liberamente gli orari di apertura, senza richiedere autorizzazioni, 24 ore su 24, domeniche comprese.

Lo scenario è reso ancora più difficoltoso a causa della forza del franco sull'euro, aspetto che sta influenzando negativamente sull'andamento del settore commerciale, a maggior ragione considerando che le grandi catene italiane hanno effettuato notevoli investimenti, con l'ubicazione di centri commerciali a ridosso della frontiera e con campagne promozionali basate anche su orari di apertura più estesi, specificamente mirati al pubblico dei consumatori ticinesi.

La Commissione ha preso atto con interesse di due ricerche che riguardano il tema degli acquisti oltrefrontiera (il cosiddetto turismo degli acquisti).

La prima, datata 2010, è stata elaborata dall'Istituto di ricerche economiche (IRE) su mandato della DISTI, associazione che raggruppa i grandi distributori ticinesi. A capo di questa ricerca vi era il Professore Sigfried Alberton. L'inchiesta telefonica ha coinvolto 1'050 persone rappresentative della popolazione residente nel Cantone Ticino per sesso, età e distretto di residenza. Il 60% degli interrogati fanno acquisti con una frequenza relativamente elevata: il 44% due tre volte la settimana, il 16% ogni giorno. Qui di seguito si presentano le risultanze di questo sondaggio.

## Estensione ipotetica orari di apertura dal lunedì al venerdì

- **36%** gradirebbe orari come oggi (chiusura:18.30)
- **41%** gradirebbe una liberalizzazione totale (superiore all'ora)
- **21%** gradirebbe un'ora in più (chiusura: 19.30 che é anche il valore mediano)

**62% gradirebbe prolungare gli orari di apertura dei negozi**

## Chi?

- Uomini
- 18-39 anni
- Zone urbane del sottoceneri
- Chi lavora a tempo pieno
- Salario medio-alto
- Stranieri
- Chi fa la spesa una volta la settimana, il sabato (= 20% dei rispondenti)
- Chi va più o meno frequentemente nei piccoli spacci, piccadilly,...
- Chi va a fare la spesa in Italia una volta la settimana o una volta al mese
- Chi spende in media più di 50.-

## Dal dire ... al fare

- 80% convinto che se i negozi fossero aperti più a lungo qualcuno ne usufruirebbe
  - Uomini
  - 18-39 anni (\*\*)
  - Lavorano a tempo pieno (\*)
  - Reddito medio-alto (\*)
  - Stranieri (\*\*)
  - Fanno acquisti una volta la settimana
  - Fanno acquisti più o meno freq. nei piccadilly,...(\*\*)
  - Fanno acquisti in Italia almeno una volta la settimana o una volta al mese (\*\*)

(\*\*) = coerenza con risposte su cambiamento comportamenti di acquisto  
(\*) parziale coerenza con stesse risposte

**40% cambierebbe comportamento d'acquisto rispetto alla situazione attuale**

Nella primavera del 2012, la Comunità d'interessi per il commercio al dettaglio (CI CDS) ha deciso di analizzare, in collaborazione con GfK Switzerland, la più grande società svizzera attiva nelle ricerche di mercato, la tematica degli acquisti oltrefrontiera svolgendo varie tornate di sondaggi. A questo proposito è stato creato un gruppo di progetto composto da vari esperti. Il 5 aprile 2013 sono stati pubblicati i seguenti risultati:

## Struttura della ricerca




<b>Metodo</b>	Sondaggio online (Computer Aided Web Interviews) nel panel online GfK								
<b>Base del sondaggio</b>	Tutte le donne e gli uomini nella Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda e in Ticino di età compresa tra i 15 e i 74 anni con accesso online (popolazione online)								
<b>Campionatura</b>	n = 4480 interviste								
<b>Periodo del sondaggio</b>	<table border="0"> <tr> <td>Onda 1 «Settembre 2012»:</td> <td>dal 15 al 23 ottobre 2012</td> </tr> <tr> <td>Onda 2 «Ottobre 2012»:</td> <td>dal 2 all'11 novembre 2012</td> </tr> <tr> <td>Onda 3 «Novembre 2012»:</td> <td>dal 1° al 9 dicembre 2012</td> </tr> <tr> <td>Onda 4 «Dicembre 2012»:</td> <td>dal 1° al 6 gennaio 2013</td> </tr> </table>	Onda 1 «Settembre 2012»:	dal 15 al 23 ottobre 2012	Onda 2 «Ottobre 2012»:	dal 2 all'11 novembre 2012	Onda 3 «Novembre 2012»:	dal 1° al 9 dicembre 2012	Onda 4 «Dicembre 2012»:	dal 1° al 6 gennaio 2013
Onda 1 «Settembre 2012»:	dal 15 al 23 ottobre 2012								
Onda 2 «Ottobre 2012»:	dal 2 all'11 novembre 2012								
Onda 3 «Novembre 2012»:	dal 1° al 9 dicembre 2012								
Onda 4 «Dicembre 2012»:	dal 1° al 6 gennaio 2013								
<b>Struttura della campionatura</b>	<table border="0"> <tr> <td>52% uomini</td> <td>48% donne</td> </tr> <tr> <td>24% 15-29</td> <td>43% 30-49</td> <td>33% 50-74 anni</td> </tr> <tr> <td colspan="3">72% Svizzera tedesca 23% Svizzera romanda 5% Ticino</td> </tr> </table>	52% uomini	48% donne	24% 15-29	43% 30-49	33% 50-74 anni	72% Svizzera tedesca 23% Svizzera romanda 5% Ticino		
52% uomini	48% donne								
24% 15-29	43% 30-49	33% 50-74 anni							
72% Svizzera tedesca 23% Svizzera romanda 5% Ticino									
<b>Ponderazione dei dati</b>	Life Stage Segmentation (= composizione dell'economia domestica: grandezza dell'economia domestica, figli, età delle persone) incrociata con le aree WEMF								
<b>Corsi di conversione</b>	Corsi mensili dell'Amministrazione federale delle contribuzioni								

© GfK 2013 | Acquisti oltrefrontiera 2012

6

## Orari di apertura dei negozi Motivo per acquisti oltrefrontiera mirati – 2012



© GfK 2013 | Acquisti oltrefrontiera 2012

25

## Acquisti oltrefrontiera 2012: significato e definizione



### Come si definiscono gli acquisti oltrefrontiera?

#### Acquisti oltrefrontiera

Merci quali generi alimentari, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, prodotti per la cura del corpo/per l'igiene personale, libri, medicinali, casalinghi, prodotti per casa e giardino, arredamenti ecc.

(ma niente servizi, acquisti commerciali o l'acquisto di un'automobile) acquistate dalle famiglie svizzere all'estero.

### Differenze di acquisti oltrefrontiera

#### Turismo degli acquisti / turismo frontaliero / acquisti mirati


Recarsi all'estero per fare la spesa (acquisti in primo piano)

#### Vacanze / in visita / all'estero per affari / gita

Acquisti in occasione di vacanze / visite / viaggi all'estero per affari / gite

## Acquisti oltrefrontiera 2012: per categorie


In fr. (senza acquisti online)



## Acquisti oltrefrontiera 2012: paesi in mio. di fr. all'anno



**IG DHS**  
Interessengemeinschaft  
Detailhandel Schweiz



© GfK 2013 | Acquisti oltrefrontiera 2012

48

## Motivi per acquisti oltrefrontiera mirati 2012



**IG DHS**  
Interessengemeinschaft  
Detailhandel Schweiz



© GfK 2013 | Acquisti oltrefrontiera 2012

49

I dati qui rappresentati dimostrano inequivocabilmente, qualora ve ne fosse ancora bisogno, il ruolo che giocano gli orari di apertura dei negozi rispetto alla decisione di effettuare acquisti oltrefrontiera.

## 5. GLI ORARI DI APERTURA NEGLI ALTRI CANTONI

Occorre innanzitutto precisare che dieci Cantoni non dispongono di alcuna regolamentazione in materia di orari di apertura dei negozi; si tratta dei Cantoni Argovia (legge abrogata nel 2005), Appenzello Interno, Appenzello Esterno (legge abrogata nel 2005), Basilea Campagna (legge abrogata nel 1997), Glarona (legge abrogata nel 2000), Grigioni (regolamentazioni a livello comunale), Nidvaldo, Obvaldo, Svitto e Vaud (regolamentazioni a livello comunale). In questi Cantoni - per quanto riguarda Grigioni e Vaud la competenza di stabilire se del caso orari di apertura è lasciata ai Comuni - l'apertura dei negozi è pertanto possibile nei limiti posti dalla LL, ossia di principio dal lunedì al sabato fino alle 23:00.

Nei sedici Cantoni in cui è in vigore una normativa in materia di orari di apertura dei negozi la situazione è la seguente (non sono considerate le deroghe speciali fissate dai Cantoni e l'apertura notturna e domenicale):

<u>Cantone</u>	<u>Lunedì-venerdì</u>	<u>Sabato</u>
Berna	06:00-20:00	06:00-17:00
Basilea Città	06:00-20:00	06:00-18:00
Friburgo	06:00-19:00	06:00-16:00
Ginevra	06:00-19:00 (venerdì 19:30)	06:00-18:00
Giura	06:00-18:30	06:00-17:00
Lucerna	06:00-18:30	06:00-16:00
Neuchâtel <sup>18</sup>	06:00-19:00	06:00-18:00
San Gallo	06:00-19:00	06:00-17:00
Sciaffusa	05:00-22:00 (estate) 06:00-22:00 (inverno)	06:00-18:00
Soletta	05:00-18:30	05:00-16:00
<b>Ticino</b>	<b>06:00-18:30</b>	<b>06:00-17:00</b> <b>06:00-18:30 (periodo turistico)</b>
Turgovia	06:00-22:00	06:00-22:00
Uri	06:00-18:30	06:00-17:00
Vallese	06:00-18:30	06:00-17:00
Zugo	06:00-19:00	06:00-17:00
Zurigo	06:00-23:00	06:00-23:00

Per quanto concerne l'orario ordinario dal lunedì al venerdì, venti Cantoni (compresi i dieci privi di regolamentazione in materia di orari di apertura dei negozi) ammettono l'apertura generalizzata almeno fino alle 19:00, mentre solo cinque Cantoni stabiliscono l'orario di chiusura alle 18:30 (Giura, Lucerna, Soletta, Uri e Vallese); il Cantone Ticino si situa quindi attualmente tra quelli con il regime più restrittivo.

Relativamente al sabato, al di là dei 10 Cantoni privi di regolamentazione in materia di orari di apertura dei negozi, quattro Cantoni (Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel e Sciaffusa) prevedono l'apertura fino alle 18:00, uno (Turgovia) fino alle 22:00 e uno (Zurigo) fino alle 23:00. Gli altri impongono per contro la chiusura alle 17:00 o in taluni casi addirittura alle 16:00.

<sup>18</sup> Il 24 novembre 2013 il popolo neocastellano ha accolto con il 61.5% un prolungamento degli orari di apertura dei negozi.

## **6. IL NUOVO ORDINAMENTO PROPOSTO CON IL MESSAGGIO N. 6480**

### **6.1 Aspetti generali**

La nuova Legge sull'apertura dei negozi persegue l'obiettivo da una parte di sostituire la normativa attuale - risalente al 1968 e contraddistinta dal regime macchinoso delle deroghe - con una base legale che si adegua, in modo moderato ed equilibrato, alle esigenze dei consumatori (le cui abitudini sono cambiate) e del settore della vendita (confrontato con la forte concorrenza portata dai centri commerciali ubicati oltreconfine), dall'altra di regolamentare in maniera chiara e trasparente varie questioni, tra cui quella dei negozi annessi alle stazioni di servizio (aspetto sul quale si ritornerà più avanti).

Più precisamente, come si può leggere a pagina 2 del messaggio n. 6480:

*«la nuova normativa si propone principalmente di adottare per il ramo della vendita al dettaglio una regolamentazione:*

- *più semplice e chiara, mettendo così fine al macchinoso e oneroso regime attuale, caratterizzato da un ricorso eccessivo a decisioni di deroga, ciò che negli anni ha creato una situazione insoddisfacente dal profilo della sicurezza del diritto e del principio della parità di trattamento, ritenuto peraltro che per loro stessa natura le deroghe dovrebbero rimanere provvedimenti eccezionali;*
- *adeguata alle mutate esigenze e abitudini dei consumatori, nonché alla situazione di mercato caratterizzata anche dalla concorrenza d'oltre frontiera, con orario di chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì (salvo il giovedì con chiusura immutata alle ore 21.00) e alle ore 18.00 il sabato;*
- *più uniforme dal profilo temporale e stagionale, a fronte di un sistema attuale che prevede orari differenziati, applicabili a tutti i tipi di negozi, in funzione di criteri quali l'ubicazione in zona di confine, il periodo turistico o ancora i mesi estivi;*
- *coerente con il regime stabilito dalla legislazione federale sul lavoro per quanto concerne le possibilità di occupazione dei lavoratori, segnatamente la domenica e durante i giorni festivi».*

### **6.2 Legge cantonale di polizia e Legge federale sul lavoro (LL)**

La legge sull'apertura dei negozi qui in esame è una legge di polizia, il cui scopo è tra l'altro quello di evitare che vi siano conseguenze negative per il benessere generale e per l'ordine pubblico, salvaguardando la quiete pubblica notturna e festiva e assicurando ai titolari dei commerci i necessari giorni di riposo. In essa non possono figurare - come chiaramente sentenziato dal Tribunale federale il 13 luglio 2004 in merito alla legislazione sugli orari di chiusura dei negozi di Basilea Città (DTF 130 I 279), la quale vincolava la possibilità di beneficiare di una fascia oraria prolungata e di alcune deroghe agli orari di chiusura al rispetto del contratto collettivo del settore della vendita o di regolamentazioni almeno equivalenti - indicazioni circa i contratti di lavoro di cui dovrebbe beneficiare il personale attivo nel ramo della vendita. Il Tribunale federale ha infatti ritenuto tale eventualità contraria al principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale), e quindi incostituzionale, poiché la facoltà di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavori è di competenza esclusiva della Confederazione (LL e relative ordinanze).

In sintesi, come si può leggere a pagina 11 del messaggio n. 6480, la LL e le regolamentazioni sugli orari di apertura dei negozi *«devono essere due normative chiaramente distinte e con finalità diverse: l'orario d'apertura di un negozio non è infatti l'orario di lavoro del dipendente. Ciò non toglie che fra di esse vi siano stretti collegamenti,*

*in particolare per ciò che concerne le garanzie a tutela di un equo trattamento del personale della vendita (ore di lavoro, giorni festivi, rispetto dei contratti). L'apertura dei negozi è d'altronde de facto possibile solo se sono adempiute cumulativamente le condizioni previste dalle due normative. La definizione degli orari d'apertura dei negozi è comunque di competenza cantonale, mentre la definizione delle norme minime sul lavoro, a tutela del personale, è di competenza della Confederazione».*

### **6.3 La definizione delle zone turistiche**

L'art. 25 cpv. 2 dell'Ordinanza 2 concernente la LL<sup>19</sup> (OLL 2) prevede un'importante deroga al divieto del lavoro domenicale per le aziende delle regioni turistiche durante la relativa stagione turistica. Secondo le indicazioni<sup>20</sup> della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la nozione di regione turistica comprende «*le località o le regioni per le quali il turismo riveste notevole importanza. Devono inoltre essere soddisfatti i criteri seguenti:*

- *la località o la regione deve essere frequentata dai turisti;*
- *l'afflusso dei turisti deve essere tale da rivestire per la località o la regione notevole importanza economica. In altri termini, il prodotto sociale lordo della località o della regione deve provenire in buona parte dal turismo; [...] le attività turistiche devono corrispondere almeno alla metà di tutte le attività economiche di una località o di un'intera regione.*
- *l'afflusso di turisti è chiaramente soggetto a fluttuazioni stagionali;*
- *i turisti che si recano nella località o nella regione cercano riposo, distensione, divertimento, attività sportive, ispirazione culturale o artistica.*

*Il turismo commerciale non soddisfa questa definizione in quanto è finalizzato esclusivamente all'acquisto di beni».*

Il Consiglio di Stato ha giustamente reputato eccessivamente restrittive tali direttive emanate dalla SECO, poiché una loro effettiva applicazione limiterebbe al solo Comune di Ascona la definizione di località turistica.

Il Governo ha quindi ritenuto opportuno adottare - in base a dati oggettivi (ufficiali) circa le presenze turistiche in una determinata località come il numero di aziende e addetti attivi nei settori economici relativi al turismo (ad esempio quelli degli alberghi, dei ristoranti e dei trasporti), la statistica della ricettività turistica (alberghi e alloggi simili, case di cura, campeggi, ecc.) e quella delle tasse di soggiorno degli Enti turistici locali - i seguenti criteri per stabilire le zone turistiche, criteri che devono essere adempiuti cumulativamente:

---

<sup>19</sup> «Art. 25 Aziende delle regioni turistiche

<sup>1</sup> Alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano durante la stagione l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 14 capoverso 1.

<sup>2</sup> Sono considerate aziende delle regioni turistiche le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante e soggiace a forti fluttuazioni stagionali».

Cfr. <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000835/index.html>.

<sup>20</sup> Cfr.

[http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02074/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t.lnp6l0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDfYN,gmym162epYbg2c\\_JjKbNoKSn6A--](http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02074/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t.lnp6l0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDfYN,gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--).



	<u>Indicatore</u>	<u>Criterio</u>	<u>Osservazioni</u>
1.	Numero di aziende turistiche	> 1	Criterio quantitativo necessario per escludere tutti i Comuni con solo un'azienda turistica.
2.	Totale pernottamenti paganti	> 10'000	Include tutti i pernottamenti in alberghi, capanne, alloggi collettivi, ostelli, e appartamenti di vacanza secondo la statistica delle tasse di soggiorno (senza i forfait); indicatore necessario per escludere destinazioni con frequenze turistiche bassissime.
3.	Quota di pernottamenti per abitante	> 20%	Una destinazione turistica deve avere anche una certa intensità turistica, ciò per evitare che un Comune più è grande e più risulta essere turistico.
4.	Quota di addetti nel turismo sul totale di addetti	> 10%	Una destinazione turistica deve dipendere anche economicamente dal turismo. Il 10% di addetti direttamente occupati nei settori turistici significa che buona parte delle attività economiche derivano dal turismo.
5.	Quota di pernottamenti estivi sul totale annuale	> 70%	Pernottamenti dell'alta stagione prevalgono nettamente sulla bassa stagione. Si potrebbero anche usare altri indicatori più complessi di stagionalità, ma con questo semplice indicatore i risultati sono i medesimi.

I Comuni turistici che rispettano tutti e cinque i requisiti sopra elencati sono Ascona, Bissone, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Morcote, Muralto, Orselina, Paradiso, Ronco sopra Ascona, San Nazzaro e Vira Gambarogno, di modo che ne sarebbero escluse importanti località turistiche del Cantone, in particolare le Città di Locarno e Lugano. Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di estendere le zone turistiche, definite con la base di calcolo sopraesposta, a luoghi adiacenti o comunque dal sicuro valore turistico (ad esempio appunto Locarno, il lungolago di Lugano, ecc.), senza però considerare i confini politici e i dati statistici a livello comunale. Più precisamente il Governo è giunto alla conclusione che la nozione di località turistica possa ragionevolmente applicarsi a tutti i Comuni affacciati sui laghi o alle relative frazioni per quanto riguarda il periodo estivo nonché, durante la stagione invernale, alle principali località con impianti turistici invernali, con l'unica eccezione del centro storico di Bellinzona poiché frequentato da numerosi turisti grazie alla presenza dei tre Castelli, dichiarati nel 2000 dall'Unesco patrimonio dell'umanità.

Il Consiglio di Stato, premettendo che la concretizzazione del concetto di località turistica e quindi del relativo elenco di località sarà demandata al Regolamento d'applicazione, ipotizza che durante la stagione estiva - verosimilmente compresa tra l'inizio di marzo e la fine di ottobre - potrebbero essere considerate località turistiche i seguenti Comuni (o frazioni/quartieri):

- attorno al Lago Maggiore: Ascona, Brissago, Gambarogno (salvo Contone e Indemini), Locarno (limitatamente alla Città Vecchia e al quartiere Rusca e Saleggi), Minusio, Muralto, Ronco sopra Ascona e Tenero-Contra;
- attorno al Lago Ceresio: Agno, Bissone, Brusino-Arsizio, Carabietta, Caslano, Collina d'Oro (limitatamente a Gentilino e Montagnola), Lugano (limitatamente ai quartieri di

Barbengo, Caprino, Cassarate, Castagnola, Centro, Gandria e Loreto), Magliaso, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio (limitatamente a Capolago), Morcote, Muzzano, Paradiso, Ponte Tresa, Pura, Riva San Vitale e Vico Morcote;

- Bellinzona (limitatamente al Centro storico).

Per quanto concerne la stagione invernale, che dovrebbe durare dal 1° dicembre alla domenica dopo Pasqua, la deroga potrebbe invece applicarsi ai Comuni di Acquarossa (limitatamente a Leontica), Airolo, Blenio (limitatamente a Campo Blenio e a Campra), Bosco Gurin e Faido (limitatamente a Cari). La maggioranza della Commissione ritiene che tale deroga debba essere estesa a Olivone, in quanto unica località del Comune di Blenio a ospitare un negozio.

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze aderisce convinta all'approccio del Consiglio di Stato riguardo alla definizione delle zone turistiche, in quanto rappresenta una ragionevole via di mezzo fra una scelta restrittiva dei criteri, in base alla quale solo i pochi Comuni citati prima verrebbero definiti come zone turistiche, e una scelta più estensiva, secondo la quale praticamente la metà dei Comuni risulterebbero turistici.

La maggioranza commissionale chiede comunque al Governo di valutare, in sede di elaborazione del Regolamento di applicazione, l'introduzione di un altro criterio per ritenere turistica una località: quello della presenza di attrattori turistici in senso lato, come può esserlo il Parco acquatico di Rivera.

#### **6.4 La definizione delle zone di confine ("Comuni di frontiera")**

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze aderisce alla decisione governativa di adottare i criteri stabiliti dalla SECO per definire le zone di confine, secondo cui per queste ultime si intendono le «*località provviste di un valico di frontiera servito, limitrofo ad uno Stato vicino, o di una stazione doganale servita, situata fuori della località. La località stessa deve trovarsi al valico di frontiera o nelle immediate vicinanze, come è il caso per Basilea, Chiasso o Kreuzlingen, ecc. La sola esistenza di una frontiera comune con uno Stato estero non costituisce un criterio determinante. Le disposizioni speciali si applicano alla località di confine nel suo insieme quando si tratta di una località molto piccola, come ad esempio Castasegna in Val Bregaglia. Quando invece si tratta di località grandi o addirittura città, solo le zone realmente toccate dal traffico di confine rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni speciali. Non è pertanto possibile estendere le disposizioni speciali per le località di confine a un'intera città come, ad esempio, Basilea e dunque anche a quartieri o a zone commerciali che nulla hanno a che vedere con il traffico di confine. Allo stesso modo la nozione di località di confine non si estende a tutta una regione come, ad esempio, la sponda svizzera del Lago Lemano o l'intero Mendrisiotto*»<sup>21</sup>.

Il Consiglio di Stato è così giunto al concetto di Comuni di frontiera - che consente di evitare di fare confusione con la nozione di zone di confine prevista dal diritto federale -, concetto che comprende i Comuni sul cui territorio vi è un valico doganale carrozzabile, e cioè: Arogno, Arzo, Brusata, Brusino Arsizio, Camedo, Cassinone, Chiasso, Dirinella, Fornasette, Gandria, Indemini, Ligornetto, Madonna di Ponte, Novazzano, Pedrinete, Pizzamiglio, Ponte Cremenaga, Ponte Faloppia, Ponte Tresa, San Pietro di Stabio e Stabio-Gaggiolo; tale elenco dovrà essere precisato in via di

<sup>21</sup> Indicazioni della SECO relative all'art. 26 dell'OLL 2; cfr.

[http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02074/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t.lnp6I0NTU042I2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYN,hGym162epYbg2c\\_JjKbNoKSn6A--](http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02074/index.html?lang=it&download=NHZLpZeg7t.lnp6I0NTU042I2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYN,hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--).

Regolamento di applicazione. In sostanza, rispetto al regime attuale (art. 9 del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sul lavoro) restano esclusi i Comuni del Mendrisiotto non situati direttamente sul confine.

## 6.5 I negozi (shop) annessi alle stazioni di servizio

Il 22 settembre 2013 il popolo svizzero ha approvato, nell'ambito della votazione sull'iniziativa parlamentare di Christian Lüscher "Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio", una modifica della LL<sup>22</sup>, entrata in vigore il 1° dicembre 2013, che consente ai negozi presenti nelle stazioni di servizio aperte 24 ore su 24 di impiegare personale anche tra l'una di notte e le cinque del mattino. Ciò riguarda esclusivamente le stazioni situate nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di beni e servizi deve rispondere innanzitutto alle esigenze dei viaggiatori.

A pagina 21 del messaggio n. 6480 il Consiglio di Stato - constatando che i negozi annessi alle stazioni di servizio costituiscono una realtà ampiamente diffusa sul territorio cantonale e molto frequentata dalla clientela negli orari serali e di domenica per l'acquisto di beni di prima necessità - propone di non imporre durante la settimana limitazioni particolari legati all'ubicazione degli stessi, poiché l'impiego di lavoratori dal lunedì al sabato è in generale permesso senza autorizzazione fino alle 23.00. Secondo il Governo risulta invece necessario introdurre alcune limitazioni relativamente alle aperture domenicali, ciò al fine di stabilire un opportuno parallelismo con il diritto federale, principalmente con l'art. 26 dell'OLL 2.

A ogni buon conto il Consiglio di Stato, considerate le esigenze e l'apprezzamento manifestati dalla clientela, intende «*salvaguardare nella misura più ampia possibile la situazione esistente*», per cui «*in base a un'interpretazione certo ampia, ma ancora compatibile con il diritto federale, l'apertura domenicale potrebbe essere ammessa per i negozi annessi alle stazioni di servizio situati lungo le arterie seguenti*»:

- Autostrada A2 Airolo-Chiasso
- Uscita A2 Airolo-Passo del Novena
- Uscita A2 Biasca-Passo del Lucomagno
- Autostrada A13 Bellinzona-San Bernardino
- Uscita A2 Camorino-Quartino-entrata semiautostrada T21
- Quartino-Dirinella
- Semiautostrada T21
- Uscita semiautostrada T21 Valle Maggia-Camedo
- Uscita semiautostrada T21 Valle Maggia-valico Madonna di Ponte
- Uscita A2 Manno-Agno-valico di Fornasette
- Uscita A2 Lugano nord-Valico di Gandria
- Uscita A2 Melide-Campione
- Semiautostrada Mendrisio-Stabio
- Uscita semiautostrada Stabio-Gaggiolo
- Uscita semiautostrada Genestrerio-Brusata
- Airolo-Biasca
- Biasca-Castione (sponda sinistra)
- Castione-entrata A2 Camorino
- Bellinzona-Monte Carasso-collegamento alla T21 (sponda destra)
- Cadenazzo (rotonda)-Riviera entrata A2
- Riviera-Lamone (Ostarietta)
- Ostarietta-Uscita A2 Manno
- Lamone (Ostarietta)-Chiasso
- Valico Chiasso strada-Viale Como
- Paradiso-Agno
- Paradiso-valico di Gandria

<sup>22</sup> La LL è stata modificata come segue:

«Art. 27 cpv. 1<sup>quater</sup>

1<sup>quater</sup> Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte».

La maggioranza della Commissione, pur condividendo sostanzialmente la posizione del Consiglio di Stato, invita quest'ultimo a voler tenere conto - nell'ambito della definizione in sede di Regolamento di applicazione di quali arterie adempiono i criteri stabiliti dalla legislazione federale per quanto concerne la nozione di strade principali con traffico intenso di viaggiatori - delle raccomandazioni espresse al riguardo dalla SECO<sup>23</sup>, secondo cui questa nozione deve essere applicata alle *«grosse arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda la parte principale della circolazione, ossia del traffico che percorre grandi distanze»*, con la chiara precisazione che - in base tra l'altro alla prassi stabilita da due sentenze<sup>24</sup> del Tribunale federale del 13 agosto e del 3 settembre 2008 riguardanti il divieto di occupazione del personale alla domenica e nei giorni festivi nelle stazioni di servizio del Canton Ginevra - *«né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine né il traffico locale»* possono essere ritenuti *«parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione»*.

## **6.6 Offerta del trasporto pubblico e prolungamento degli orari di apertura dei negozi durante la fascia serale**

La Sottocommissione "Legge apertura negozi" si è chinata, sin dall'inizio dei suoi lavori, sulla questione di un'eventuale adeguamento dell'offerta del servizio di trasporto pubblico in funzione del prolungamento degli orari di apertura dei negozi durante la fascia serale, ciò in particolare da e verso i centri commerciali situati al di fuori delle zone urbane. In tal senso, già in data 30 novembre 2011, la Sottocommissione ha interpellato il Consiglio di Stato mettendo tra l'altro l'accento sulla necessità di considerare le esigenze delle persone attive nel settore della vendita, le quali concludono spesso la propria giornata lavorativa un certo lasso di tempo dopo la chiusura dei negozi.

La risposta del Consiglio di Stato, giunta tramite la risoluzione governativa n. 764 del 14 febbraio 2012, si è concentrata sulle relative conseguenze tecniche e finanziarie:

- per quanto riguarda gli aspetti tecnici:  
*«i lavori preparatori per poter mettere in atto l'eventuale modifica dell'offerta devono di regola prendere avvio entro fine marzo, con l'obiettivo della messa in vigore con il cambiamento ufficiale degli orari, stabilito a livello nazionale una volta l'anno, la seconda domenica di dicembre. Questo lasso di tempo è necessario per l'allestimento degli orari, la pubblicazione degli stessi secondo le ordinanze federali, l'allestimento dell'offerta economica da parte delle imprese di trasporto e la pianificazione dettagliata dell'esercizio (turni del personale e circolazione dei veicoli). Nel caso in cui le decisioni sulla modifica della Legge cadessero nella seconda metà del corrente anno, le modifiche al trasporto pubblico potrebbero essere attuate per dicembre 2013»;*
- relativamente agli aspetti finanziari:  
*«il numero complessivo di veicoli-km (vkm) addizionali determinati dall'ampliamento dell'offerta ammonta a circa 250'000 vkm annui, per un costo complessivo di circa 2 milioni di franchi annui; dedotti da questa cifra gli introiti pianificati, stimati a circa 0.4 milioni (con grado di copertura del 20%), l'indennità a carico degli enti pubblici ammonterebbe a 1.6 milioni di franchi annui. Considerata la forte probabilità che la Confederazione non partecipi al finanziamento di questo onere, poiché l'offerta serale aggiuntiva non rispetta i parametri minimi della domanda oppure per l'impossibilità di aumentare la disponibilità di fondi per il nostro Cantone (aumento quota cantonale), la*

<sup>23</sup> Indicazioni della SECO relative all'art. 26 dell'OLL 2; cfr.

[http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02074/index.html?lang=it&download=NHZlpZeg7t.Inp6i0NTU042I2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDfYN.hGym162epYbg2c\\_JjKbNoKSn6A--](http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02074/index.html?lang=it&download=NHZlpZeg7t.Inp6i0NTU042I2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDfYN.hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--)

<sup>24</sup> Cfr. sentenze 2C\_206/2008 e 2C\_212/2008; DTF 134 II 265.

*cifra di 1.6 milioni dovrebbe essere coperta dal Cantone in misura di 1.2 milioni (75%) e dai Comuni per 0.4 milioni (25%), conformemente alle aliquote di partecipazione finanziaria attualmente in vigore nel quadro della Legge sui trasporti pubblici. Si segnala che questi costi non sono inclusi nel Piano finanziario di gestione corrente allegato alle Linee direttive per il quadriennio 2012-15. Questo importo non è neppure previsto dal credito quadro quadriennale sui trasporti pubblici oggetto del messaggio governativo n. 6524 approvato dal Parlamento con Decreto legislativo del 28 novembre 2011».*

Nuovamente interrogato sulla questione dalla Sottocommissione "Legge apertura negozi" il 3 aprile 2014, il Governo ha ribadito sostanzialmente, tramite la risoluzione governativa n. 1991 del 29 aprile 2014, quanto contenuto nella risposta del 14 febbraio 2012, anche la stima dei costi netti dovuti a un aumento dell'offerta di trasporto pubblico, i quali ammonterebbero pertanto a 1.6 milioni di franchi annui, di cui il 75% a carico del Cantone (1.2 milioni di fr.) e il 25% a carico dei Comuni (400'000 franchi), costi per di più non inclusi «nel Piano finanziario di gestione corrente allegato alle Linee direttive per il quadriennio 2012-15, documenti che impongono, d'altra parte, una riduzione di spesa nel settore della mobilità. Questo importo non è neppure previsto dal credito quadro quadriennale sui trasporti pubblici oggetto del messaggio governativo n. 6524 approvato dal Parlamento con Decreto legislativo del 28 novembre 2011».

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze condivide sostanzialmente le preoccupazioni di natura finanziaria del Consiglio di Stato e chiede a quest'ultimo di monitorare l'evoluzione della domanda dal momento che la Legge entrerà in vigore affinché si riesca ad intervenire efficacemente laddove le esigenze supplementari (durante la fascia serale di apertura dei negozi attualmente non coperta) in materia di trasporto pubblico si palesino. Questa ipotesi di potenziamento avverrebbe verosimilmente non prima del cambio di orario del dicembre 2015, per cui eventuali nuovi sforzi finanziari in tal senso potrebbero essere inseriti nel Piano finanziario 2016-2019 e nel prossimo credito quadro per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico (quadriennio 2016-2019).

## **7. IL DISEGNO DI LEGGE SULL'APERTURA DEI NEGOZI ARTICOLO PER ARTICOLO**

Si è ritenuto opportuno, tra l'altro per ragioni di trasparenza, proporre una messa a confronto del testo della Legge sull'apertura dei negozi condiviso dalla maggioranza (gruppi PLR, Lega, PPD e UDC) della Commissione della gestione e delle finanze (terza colonna) non solo con il testo della Legge sull'apertura dei negozi proposto dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6480 (seconda colonna), ma anche con le normative attualmente in vigore contenute nella Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (prima colonna).

Sono evidenziate le modifiche apportate dalla maggioranza commissionale al testo di legge annesso al messaggio governativo.

## 7.1 Capitolo primo: disposizioni generali

### 7.1.1 Articolo 1 "Campo di applicazione e scopo", articolo 2 "Definizione" e articolo 3 "Autorità competente"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 17 Campo d'applicazione</u></p> <p><sup>1</sup>Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili:</p> <p>a) alle aziende o ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, sia che dispongano di negozi o di altri impianti di vendita stabili, sia che la vendita avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici;</p> <p>b) alle farmacie, escluse quelle di turno per il servizio notturno o festivo;</p> <p>c) ai negozi di parrucchiere, di pettinatrice e simili.</p> <p><sup>2</sup>Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori secondo la legge federale, sia a quelle che non ne occupano.</p>	<p><u>Art. 1 Campo di applicazione e scopo</u></p> <p><sup>1</sup>La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).</p> <p><sup>2</sup>La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.</p>	<p><u>Art. 1 Campo di applicazione e scopo</u></p> <p><sup>1</sup>La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).</p> <p><sup>2</sup>La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.</p>
<p><u>Art. 18 Classificazione delle aziende</u></p> <p>L'assegnazione di una azienda a una determinata categoria, per l'applicazione delle norme del capo IV è fatta dal Dipartimento competente, tenuto conto del genere di commercio esercitato in maniera preponderante dall'azienda medesima.</p>	<p><u>Art. 2 Definizione</u></p> <p><sup>1</sup>È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all'interno dei locali di un'impresa di genere diverso o di un appartamento.</p> <p><sup>2</sup>Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.</p>	<p><u>Art. 2 Definizione</u></p> <p><sup>1</sup>È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all'interno dei locali di un'impresa di genere diverso o di un appartamento.</p> <p><sup>2</sup>Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.</p>
	<p><u>Art. 3 Autorità competente</u></p> <p>Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.</p>	<p><u>Art. 3 Autorità competente</u></p> <p>Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.</p>

Gli art. 1, 2 e 3 della Legge sull'apertura dei negozi non hanno dato adito ad alcuna discussione né in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" né in seno alla Commissione della gestione e delle finanze.

### 7.1.2 Articolo 4 "Commissione consultiva"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>attualmente in vigore</u>	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
.	<p>Art. 4 Commissione paritetica</p> <p><sup>1</sup>Per l'applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione paritetica del ramo della vendita.</p> <p><sup>2</sup>In particolare, la commissione paritetica preavvisa le deroghe di competenza del Dipartimento.</p>	<p>Art. 4 Commissione <b>consultiva</b></p> <p><sup>1</sup>Per l'applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione <b>paritetica</b> del ramo della vendita.</p> <p><sup>2</sup>In particolare, la Commissione <b>consultiva</b> preavvisa le deroghe di competenza del Dipartimento e <b>suggerisce all'organismo competente (Ufficio dell'ispettorato del lavoro) gli indirizzi per i controlli periodici.</b></p> <p><sup>3</sup>La Commissione è composta da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei sindacati del settore della vendita.</p> <p><sup>4</sup>I membri sono designati dalle rispettive associazioni.</p> <p><sup>5</sup>Per l'espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.</p>

Le modifiche apportate all'art. 4 della Legge sull'apertura dei negozi dalla maggioranza commissionale, avanzate a suo tempo dalla parte sindacale, sono state accettate anche da Federcommercio e DISTI, nella misura in cui fossero chiariti i compiti della Commissione consultiva alla luce delle finalità perseguite dalla normativa in oggetto, cioè la tutela di beni di polizia quali la quiete serale, notturna e festiva (art. 1 cpv. 2 della Legge sull'apertura dei negozi).

La Sottocommissione "Legge apertura negozi" si è pertanto posta il quesito a sapere se la creazione di un organo consultivo in tale ambito fosse conforme al diritto federale (superiore) rispettivamente a un'interpretazione di quest'ultimo alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale. Tale quesito è stato formalmente posto al Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini che, in data 7 febbraio 2012, si è espresso nel seguente modo:

*«l'art. 4 del disegno non sarebbe compatibile con il diritto federale, nella misura in cui determinasse competenze in materia di tutela dei lavoratori, come nel caso della verifica del rispetto delle disposizioni contenute in contratti collettivi di lavoro o di simile natura. Certo, si potrebbe sostenere che tali competenze sarebbero di pura natura consultiva, e quindi non vincolanti nel merito. Sennonché, dal momento che si prevede, come nello specifico, la competenza di preavvisare deroghe di competenza del Dipartimento, e che pertanto l'acquisizione di tale preavviso è formalmente obbligatoria, ne deriva che il contenuto del preavviso deve limitarsi all'oggetto della normativa. Eventuali aspetti, comunicati dall'organo consultivo, che esulassero dallo scopo, esplicito ed esaustivo, della normativa, alla luce dell'art. 1 cpv. 2 del disegno, non sarebbero di per sé illeciti, ma non consentirebbero al Dipartimento competente di acquisirli formalmente e di considerarli sulla base della legge sull'apertura dei negozi.*

*D'altra parte, va anche detto che il testo dell'art. 4 del disegno si presta a un'interpretazione conforme del diritto federale, nella misura in cui le competenze dell'organo consultivo si limitano al preavviso delle deroghe agli orari di apertura alla luce della tutela dei beni di polizia quali la quiete serale, notturna e festiva [...]».*

Il Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini conclude la sua disamina affermando che «*in simili circostanze*» la modifica proposta all'art. 4 dalla maggioranza commissionale è «*conforme al diritto federale, purché le competenze di detto organo, come riferito, si limitino alla tutela dei beni di polizia*».

La maggioranza commissionale ritiene tuttavia opportuno che la Commissione consultiva, oltre ad avere competenze circa la tutela dei beni di polizia (la quiete serale, notturna e festiva), debba anche avere il compito di suggerire all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro indirizzi di carattere generale sulle verifiche da effettuare (cpv. 2: «*[...] e suggerisce all'organismo competente (Ispettorato del lavoro) gli indirizzi per i controlli periodici*»). Di fronte a un'estensione degli orari di apertura dei negozi e a modifiche legislative significative per quanto riguarda il settore della vendita, l'elemento dei controlli assume infatti un'importanza particolare.

È importante rammentare che per garantire il rispetto delle parti sociali e dei cittadini le richieste di deroga dovranno essere presentate tempestivamente, in modo da poter concedere un sufficiente lasso di tempo alla Commissione consultiva per preavvisare e all'autorità cantonale per decidere, fermo restando che dovrà anche di principio essere salvaguardato il termine ricorsuale.

### 7.1.3 Articolo 5 "Regime applicabile"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
	<p><u>Art. 5 Regime applicabile</u>                      In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della commissione paritetica, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.</p>	<p><u>Art. 5 Regime applicabile</u>                      In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione <b>consultiva paritetica</b>, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.</p>

Si tratta di una modifica formale, conseguente a quelle inserite all'art. 4, che non ha comportato alcuna discussione né in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" né in seno alla Commissione della gestione e delle finanze.



### 7.1.4 Articolo 6 "Obbligo d'informare"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>attualmente in vigore</u>	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
	<u>Art. 6 Obbligo d'informare</u> Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita ed i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.	<u>Art. 6 Obbligo d'informare</u> Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.

L'art. 6 della Legge sull'apertura dei negozi non hanno dato adito ad alcuna discussione né in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" né in seno alla Commissione della gestione e delle finanze.

### 7.1.5 Articolo 7 "Controllo"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>attualmente in vigore</u>	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
	<u>Art. 7 Controllo</u> Su segnalazione o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull'osservanza delle disposizioni della legge.	<u>Art. 7 Controllo</u> <sup>1</sup> Su segnalazione <b>della Commissione consultiva</b> o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull'osservanza delle disposizioni della legge. <sup>2</sup> <b>L'organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.</b>

L'idea alla base di questa modifica è che i membri della Commissione consultiva, grazie alle loro esperienze maturate sul terreno, possano fornire indicazioni all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro circa gli ambiti in cui eseguire i controlli.

Il nuovo cpv. 2 è verosimilmente superfluo dal profilo pratico, poiché in caso di abusi nel settore della vendita (tra l'altro dumping salariale), l'organismo di controllo - cioè l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro - è già ora obbligato a riferire alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone. La maggioranza commissionale ha comunque ritenuto importante esplicitare tale aspetto nella legge al fine di rafforzarne la portata politica.

## 7.2 Capitolo secondo: orari di apertura dei negozi nei giorni feriali

### 7.2.1 Articolo 8 "Orario di apertura", articolo 9 "Apertura serale" e articolo 10 "Deroghe di legge"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 19 Riserva delle norme sulla durata del lavoro e del riposo</u> Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall'osservanza della legislazione federale e cantonale circa la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori.</p>		
<p><u>Art. 21 Orari di chiusura nei giorni feriali</u> <sup>1</sup>Gli orari di chiusura, nei giorni feriali, dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all'art. 17 sono fissati come segue:</p> <p>a) ramo alimentare: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00;</p> <p>b) altri generi, salvo le categorie elencate in seguito: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00;</p> <p>c) farmacie, salvo quelle di turno: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00;</p> <p>d) tabacchi, edicole di giornali: tutta la settimana entro le ore 21.00;</p> <p>e) stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno: dal lunedì al venerdì entro le ore 22.00 al sabato o alla vigilia dei giorni festivi entro le ore 23.00;</p> <p>f) botteghe di parrucchiere, di pettinatrice e simili: tutta la settimana entro le ore 19.00;</p> <p>g) locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, tutta la settimana entro le ore 22.00.</p> <p><sup>2</sup>Per il servizio della clientela che si trovasse in negozio al momento</p>	<p><u>Art. 8 Orario di apertura</u> Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.00.</p> <p><u>Art. 9 Apertura serale</u> I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento ad inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.</p> <p><u>Art. 10 Deroghe di legge</u> <sup>1</sup>In deroga agli articoli 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:</p> <p>a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;</p> <p>b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;</p> <p>c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;</p> <p>d) negozi situati nei camping;</p> <p>e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;</p> <p>f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;</p>	<p><u>Art. 8 Orario di apertura</u> Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.</p> <p><u>Art. 9 Apertura serale</u> I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.</p> <p><u>Art. 10 Deroghe di legge</u> <sup>1</sup>In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:</p> <p>a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;</p> <p>b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;</p> <p>c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;</p> <p>d) negozi situati nei camping;</p> <p>e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;</p> <p>f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;</p>

<p>della chiusura, il lavoro può essere prolungato di mezz'ora al massimo.</p> <p><sup>3</sup>Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso od altra azienda e così pure negli spacci all'aria aperta. Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di merci a domicilio.</p> <p><sup>4</sup>Sono riservate le deroghe di cui gli art. 22 e 23.</p>	<p>g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;</p> <p>h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.</p> <p><sup>2</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p><sup>3</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l'orario di chiusura di cui all'art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.</p>	<p>g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;</p> <p>h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.</p> <p><sup>2</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p><sup>3</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l'orario di chiusura di cui all'art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.</p>
--	---	---

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze aderisce sostanzialmente alla proposta del Consiglio di Stato per quanto concerne gli art. 8, 9 e 10, comunque oggetto, in particolare l'art. 10 cpv. 1 lett. f), di lunghe e approfondite discussioni in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" circa la delimitazione della superficie di vendita dei negozi delle località turistiche.

L'art. 8 stabilisce l'orario di apertura dei negozi, oggi non previsto, alle ore 06:00 e fissa l'orario di chiusura generale di chiusura alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì. Per quanto concerne il sabato, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze propone una chiusura alle 18:30 - al posto delle 18:00 come prospettato dal Consiglio di Stato - durante l'intero anno, questo per soddisfare le esigenze più volte avanzate da Federcommercio e DISTI, esigenze del resto sia chiaramente sottolineate dal gruppo PLR in un'interrogazione dell'11 ottobre 2011 di Christian Vitta e cofirmatari "Negozi aperti il sabato fino alle 18:30"<sup>25</sup>, sia corroborate dalla petizione lanciata da Federcommercio nell'autunno del 2011 dal titolo "Di sabato i negozi devono poter restare aperti sino alle 18:30 anche d'inverno"<sup>26</sup>, che ha raccolto in poco tempo ben 15'000 firme, petizione formalmente attribuita dal Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze tramite la risoluzione governativa n. 6197 del 15 novembre 2011.

Si rileva del resto che già oggi durante il periodo turistico i negozi in generale possono tenere aperto il sabato fino alle 18:30.

L'art. 9 conferma l'apertura un giorno per settimana, di regola il giovedì, fino alle ore 21:00.

L'art. 10 introduce delle deroghe di legge, valide quindi senza bisogno di autorizzazioni specifiche, per una serie di negozi particolari, ai quali è consentita l'apertura serale prolungata fino alle ore 22.30 durante i giorni feriali.

<sup>25</sup> Cfr. <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/288.11.htm>.

<sup>26</sup> Si ritiene opportuno riportare il testo della petizione: «da metà ottobre a Pasqua i negozi e i grandi magazzini ticinesi devono chiudere alle 17.00 mentre possono restare aperti fino alle 18.30 per il resto dell'anno. Queste regole ignorano le abitudini e le esigenze dei consumatori e le leggi che proteggono le collaboratrici e i collaboratori dei negozi. Per questo, considerate la forza del franco svizzero, la concorrenza dei centri commerciali dello fascia di confine e la necessità di misure (anche piccole) per superare le difficoltà del commercio e non mettere a rischio centinaia di posti di lavoro in Ticino, chiediamo al Consiglio di Stato di autorizzare, quale misura temporanea ed urgente, l'apertura invernale dei negozi il sabato pomeriggio fino alle 18.30».

## 7.2.2 Articolo 11 "Deroghe dipartimentali"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 22 Deroghe di competenza del Consiglio di Stato</u></p> <p><sup>1</sup>Per soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine, il Consiglio di Stato, sentito l'avviso dei Municipi dei rispettivi Comuni, delle associazioni dei commercianti e dei lavoratori, può prolungare gli orari d'apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21.</p> <p><sup>2</sup>Analoghe modificazioni, e segnatamente l'obbligo di chiusura di mezza giornata ogni settimana, possono essere fissate dal Consiglio di Stato, su domanda di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, per talune parti di Comuni, regioni o per l'intero Cantone</p>	<p><u>Art. 11 Deroghe dipartimentali</u></p> <p><sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni, può concedere deroghe agli articoli 8 e 9 in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p><sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>	<p><u>Art. 11 Deroghe dipartimentali</u></p> <p><sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni e <b>la Commissione consultiva</b>, può concedere deroghe agli art. 8 e 9 in occasione <b>di esposizioni</b>, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p><sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>

Circa l'aggiunta al cpv. 1 della necessità che il Dipartimento delle finanze e dell'economia senta, oltre ai Comuni, anche la Commissione consultiva, si rinvia ai commenti agli art. 4 e 7.

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto opportuno introdurre nelle deroghe dipartimentali le esposizioni, che rientrano sì in linea di principio nell'ambito di applicazione della presente legge (art. 2), tranne però quelle a carattere culturale o artigianale.

Il Cantone Ticino si caratterizza per una folta varietà di esposizioni relative al mercato automobilistico, ma non solo (si pensi ad Artecasa e Tisana). Tali manifestazioni aprono i battenti anche durante la fascia serale e la domenica e, pertanto, dovrebbero poter beneficiare di deroghe dipartimentali ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge sull'apertura negozi. Sennonché, i disposti proposti dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6480 sembrano contenere una lacuna (o dimenticanza?), non prevedendo appunto le esposizioni tra gli eventi che possono usufruire di tale deroga. In altri termini, stando al testo di legge attualmente previsto, il Dipartimento delle finanze e dell'economia può concedere deroghe unicamente in occasione di «*manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari*». La lista appare avere carattere esaustivo. Al fine di permettere alle esposizioni testé citate di aprire i battenti anche nella fascia serale e la domenica, come è sempre stato il caso sotto il regime della Legge cantonale sul lavoro, occorre completare i succitati disposti, prevedendo una deroga. Appare infatti una forzatura, se non improponibile dal profilo giuridico, considerare tali eventi come inaugurazioni, manifestazioni sportive, popolari, ricorrenze o anniversari ai sensi dei citati disposti.

### 7.3 Capitolo terzo: domeniche e giorni festivi

#### 7.3.1 Articolo 12 "Principio", articolo 13 "Deroghe di legge, a) In generale" e articolo 14 "Deroghe di legge, b) Altre deroghe"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 25 Nozione di giorni festivi</u> Per l'applicazione delle norme del capo IV sono giorni festivi quelli stabiliti dal decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.</p>		
<p><u>Art. 20 Obbligo di chiusura nei giorni festivi</u> <sup>1</sup>I negozi, gli spacci e le aziende in genere di cui all'art. 17 devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale. <sup>2</sup>In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l'apertura: a) dei negozi di fiorai, fino alle ore 12.30; b) delle pasticcerie che non beneficiano già di una patente di esercizio pubblico, fino alle ore 19.00; c) delle edicole di giornali e degli spacci di tabacchi, fino alle ore 21.00; d) delle stazioni di vendita di carburante, lubrificante e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno, fino alle ore 23.00; e) dei locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 22.00.</p>	<p><u>Art. 12 Principio</u> I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.</p> <p><u>Art. 13 Deroghe di legge, a) In generale</u> <sup>1</sup>L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone, e per i negozi d'ogni genere, per le feste del Corpus Domini e dell'Immacolata e nelle domeniche successive che precedono il Natale. <sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di 4 domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.</p>	<p><u>Art. 12 Principio</u> I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.</p> <p><u>Art. 13 Deroghe di legge, a) In generale</u> <sup>1</sup>L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere <b>nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.</b> <sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di <b>tre</b> domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.</p>
<p><sup>3</sup>Sono riservate le deroghe di cui agli art. 22 e 23.</p>	<p><u>Art. 14 b) Altre deroghe</u> <sup>1</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici; b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) negozi situati nei camping; e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le</p>	<p><u>Art. 14 b) Altre deroghe</u> <sup>1</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici; b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) negozi situati nei camping; e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le</p>

	<p>farmacie, durante la relativa stagione turistica;</p> <p>g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;</p> <p>h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.</p> <p><sup>2</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:</p> <p>a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;</p> <p>b) negozi di piante e fiori;</p> <p>c) gallerie d'arte e ateliers che vendono opere d'arte;</p> <p><sup>3</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p><sup>4</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.</p>	<p>farmacie, durante la relativa stagione turistica;</p> <p>g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;</p> <p>h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.</p> <p><sup>2</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:</p> <p>a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;</p> <p>b) negozi di piante e fiori;</p> <p>c) gallerie d'arte e atelier che vendono opere d'arte;</p> <p><sup>3</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p><sup>4</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.</p>
--	--	---

L'art. 12 sancisce la chiusura domenicale e festiva dei negozi.

In merito all'art. 13, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto opportuno modificare la proposta governativa nel senso richiesto da Federcommercio e DISTI, cioè di consentire l'apertura tra le ore 10:00 e le ore 18:00 in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica - escluso il Primo maggio (Festa del lavoro) - alle quali non sono applicabili le disposizioni della LL in domenica; si tratta delle festività di San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo e Immacolata.

Tale modifica è però compensata dalla decisione - con l'approvazione, seppure a denti stretti, di Federcommercio e DISTI - di ridurre da quattro, consentite dalla LL, a tre le domeniche di apertura generalizzata dei negozi (cpv. 2); al riguardo si ricorda che il 21 dicembre 2007 le Camere federali hanno deciso, a seguito di un'iniziativa parlamentare del 17 dicembre 2003 di Kurt Wasserfallen ("Apertura senza restrizioni dei negozi per un numero limitato di domeniche"<sup>27</sup>), di modificare l'art. 19 cpv. 6 della LL nel senso di permettere ai Cantoni di fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

<sup>27</sup> Cfr. [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20030463](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20030463).

L'art. 14 introduce delle deroghe di legge, valide quindi senza bisogno di autorizzazioni specifiche, per una serie di negozi particolari, ai quali è consentita l'apertura domenicale fino alle ore 22.30 (cpv. 1) rispettivamente fino alle ore 18:00 (cpv. 2) durante i giorni feriali; l'art. 14 cpv. 1 lett. f) è stato oggetto di lunghe e approfondite discussioni in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" circa la delimitazione della superficie di vendita dei negozi delle località turistiche.

### 7.3.2 Articolo 15 "Deroghe dipartimentali, a) In generale "

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 23 Deroghe di competenza del Dipartimento</u></p> <p>Il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21, può:</p> <p>a) autorizzare l'apertura delle latterie, durante due ore, nei giorni festivi;</p> <p>b) autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e Ferragosto.</p>	<p><u>Art. 15 Deroghe dipartimentali, a) In generale</u></p> <p><sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni, può concedere deroghe all'art. 12 in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p><sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>	<p><u>Art. 15 Deroghe dipartimentali, a) In generale</u></p> <p><sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni e <b>la Commissione consultiva</b>, può concedere deroghe all'art. 12 in occasione <b>di esposizioni</b>, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p><sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>

Circa l'aggiunta al cpv. 1 della necessità che il Dipartimento delle finanze e dell'economia senta, oltre ai Comuni, anche la Commissione consultiva, si rinvia ai commenti agli art. 4 e 7.

Relativamente alla questione delle esposizioni si rimanda al commento riguardante l'art. 11.

### 7.3.3 Articolo 16 "Per ragioni economiche"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>attualmente in vigore</u>	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
	<p>Art. 16 Per ragioni economiche</p> <p><sup>1</sup>Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.</p> <p><sup>2</sup>Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.</p>	<p>Art. 16 Per ragioni economiche</p> <p><sup>1</sup>Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.</p> <p><sup>2</sup>Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.</p> <p><sup>3</sup><b>Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.</b></p>

L'art. 16 prevede, ai cpv. 1 e 2, deroghe dipartimentali all'apertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica di tale apertura. L'autorizzazione può venir rilasciata solo ai negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione. L'apertura per questi negozi la domenica e durante i giorni festivi è permessa tra le ore 10:00 e le ore 18:00.

A detta della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, l'art. 16, così come proposto dal Consiglio di Stato, non è esente da problemi interpretativi; si pone in particolare la questione a sapere se il FoxTown possa effettivamente ricadere nel campo di applicazione di questa norma, sulla base di un'interpretazione estesa della nozione di "Comune di frontiera". Assai dubbiosa al riguardo, la maggioranza commissionale ha deciso di proporre un nuovo cpv. 3 che formalizza - ovviamente soltanto per quanto concerne le normative di polizia (apertura) - una situazione di fatto già esistente da anni.



Criteri quali il carattere internazionale della clientela, rispettivamente la preponderanza della cifra d'affari da essa generata, appaiono idonei a circoscrivere la realtà del Fox Town. Il Cantone potrà determinare se tale criterio è adempiuto, sulla scorta dei dati relativi alla valuta di pagamento forniti dai centri commerciali che beneficeranno della deroga.

La maggioranza commissionale, ribadendo che il Cantone non dispone del potere di porre rimedio a norme federali parzialmente vetuste, auspica che le competenti autorità federali possano sanare quanto prima la situazione formale sul piano dell'impiego del personale la domenica e i giorni festivi di una realtà commerciale che da quasi venti anni è sinonimo di successo diffuso, sia per i titolari degli esercizi commerciali ivi ubicati e i dipendenti (che beneficiano di un contratto collettivo di lavoro all'avanguardia), sia per il Cantone, beneficiario degli importanti indotti garantiti dal FoxTown. In tal senso, essa si augura che il Consiglio federale possa introdurre quanto prima la modifica dell'art. 25 OLL 2 richiesta dalla mozione di Fabio Abate "Rafforzamento del turismo svizzero: modifica dell'Ordinanza 2 concernente la Legge sul lavoro (OLL 2) per adeguarla alle esigenze del turismo", la cui indagine conoscitiva, lo si ricorda, si è conclusa il 31 gennaio 2014.

## 7.4 Capitolo quarto: sanzioni e rimedi giuridici

### 7.4.1 Articolo 17 "Sanzioni penali" e articolo 18 "Sanzioni amministrative"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 27 Contravvenzioni</u></p> <p><sup>1</sup>Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5000.-</p> <p><sup>2</sup>Chi contravviene alle norme del diritto federale è punibile secondo gli art. 59 e seguenti della legge federale.</p>	<p><u>Art. 17 Sanzioni penali</u></p> <p><sup>1</sup>Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a fr. 10'000.-</p> <p><sup>2</sup>La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.</p>	<p><u>Art. 17 Sanzioni penali</u></p> <p><sup>1</sup>Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a <b>fr. 20'000.-</b>.</p> <p><sup>2</sup>La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.</p>
<p><sup>3</sup>Se un'infrazione è commessa in un'azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società commerciale risponde solidamente della multa e delle spese, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette rispettassero le prescrizioni.</p> <p><sup>4</sup>La pena privativa della libertà è pronunciata dall'Autorità giudiziaria, la multa dal Dipartimento competente, secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	<p><u>Art. 18 Sanzioni amministrative</u></p> <p>Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 17, il Dipartimento può, d'ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l'autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.</p>	<p><u>Art. 18 Sanzioni amministrative</u></p> <p>Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 17, il Dipartimento può, d'ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l'autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.</p>

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ritiene opportuno aumentare, con riferimento all'art. 17, l'importo massimo della multa da 10'000 franchi (proposta del Consiglio di Stato) a 20'000 franchi.

La legittimità e legalità di tale soluzione è stata accertata dal Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini in una sua apposita perizia giuridica consegnata alla Commissione in data 7 febbraio 2012. Egli afferma, dopo una disamina giuridica estremamente articolata, che «*nulla osta [...] di principio ai Cantoni di prevedere un limite massimo della multa superiore a CHF 10'000*», precisando che un altro quesito da porsi è semmai di sapere quale possa essere, nella materia concreta, un limite massimo ragionevole.

Per rimanere nell'ambito della legislazione in materia di apertura di negozi, si propone un confronto intercantonale parziale circa gli importi massimi della multa per le infrazioni alla stessa:

- nel Cantone Ginevra (art. 34 Loi sur les heures d'ouverture des magasins del 15 novembre 1968<sup>28</sup>): 100'000 franchi;
- nel Cantone Vallese (art. 14 Loi concernant l'ouverture des magasins<sup>29</sup>): 50'000 franchi;
- nel Cantone Turgovia (art. 8 Gesetz über di Ladenöffnungszeiten del 27 febbraio 2002<sup>30</sup>): 40'000 franchi, importo che diventa illimitato se il colpevole ha agito per fine di lucro («*Busse in unbeschränkter Höhe*»);
- nel Cantone San Gallo (art. 15 Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung del 29 giugno 2004<sup>31</sup>): 40'000 franchi;
- nel Cantone Berna (art. 29 Loi sur le commerce et l'industrie del 4 novembre 1992<sup>32</sup>): 20'000 franchi;
- nel Cantone Uri (art. 14 Gesetz über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe del 9 febbraio 2003<sup>33</sup>): 5'000 franchi.

Si constata pertanto una disciplina molto variegata, con importi tendenzialmente più alti nei Cantoni di frontiera. Considerata la natura di polizia della legge e anche le ragguardevoli cifre d'affari in gioco, un importo massimo di poca entità potrebbe non essere un deterrente sufficiente. A ogni buon conto, un ammontare massimo di 20'000 franchi risulta senz'altro proporzionato e anche in linea con altre tipologie di contravvenzioni previste nel diritto cantonale ticinese.

Se ne deve pertanto concludere - in tal senso si esprime il Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini - che l'aumento dell'importo massimo della multa a 20'000 franchi per infrazioni alla legge sull'apertura dei negozi, oltre a essere lecito dal profilo del diritto penale (competenza cantonale), esso si conforma anche al principio di proporzionalità.

---

<sup>28</sup> Cfr. [http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg\\_i1\\_05.html](http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_i1_05.html).

<sup>29</sup> Cfr. [https://apps.vs.ch/legxml/site/laws\\_pdf.php?ID=550&MODE=2](https://apps.vs.ch/legxml/site/laws_pdf.php?ID=550&MODE=2).

<sup>30</sup> Cfr. <http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/821>.

<sup>31</sup> Cfr. <http://gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/228>.

<sup>32</sup> Cfr. [https://www.sta.be.ch/belex/f/9/930\\_1.html](https://www.sta.be.ch/belex/f/9/930_1.html).

<sup>33</sup> Cfr. <http://ur.lexspider.com/pdf/70-1421-579-20030101.pdf>.

## 7.4.2 Articolo 19 "Ricorsi"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
<p><u>Art. 26 Ricorsi</u></p> <p><sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 18 e 23 è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 22 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p><sup>3</sup>Contro le decisioni dell'Autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p><sup>4</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; nel caso di ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù del diritto federale, sono inoltre applicabili gli art. 56 e 58 della legge federale.</p>	<p><u>Art. 19 Ricorsi</u></p> <p><sup>1</sup>Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><sup>3</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.</p>	<p><u>Art. 19 Ricorsi</u></p> <p><sup>1</sup>Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><sup>3</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.</p>

L'art. 19 della Legge sull'apertura dei negozi non ha dato adito ad alcuna discussione né in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" né in seno alla Commissione della gestione e delle finanze.

## 7.5 Capitolo quinto: disposizioni finali

### 7.5.1 Articolo 20 "Tasse"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
	<p><u>Art. 20 Tasse</u></p> <p>Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa massima di fr. 250.-</p>	<p><u>Art. 20 Tasse</u></p> <p>Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa <b>che può variare da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1'000.-.</b></p>

Per quanto concerne le tasse - che la maggioranza commissionale propone possano variare da un minimo di 100 franchi a un massimo di 1'000 franchi - il regolamento dovrà stabilire i dettagli di applicazione.

### 7.5.2 Articolo 21 "Norma transitoria", articolo 22 "Norma abrogativa" e articolo 23 "Entrata in vigore"

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) attualmente in vigore	Testo di legge allegato al messaggio n. 6480 (23.3.2011)	Testo di legge condiviso dalla maggioranza commissionale
	<u>Art. 21 Norma transitoria</u> I negozi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.	<u>Art. 21 Norma transitoria</u> I negozi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.
	<u>Art. 22 Norma abrogativa</u> La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.	<u>Art. 22 Norma abrogativa</u> La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.
	<u>Art. 23 Entrata in vigore</u> <sup>1</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.	<u>Art. 23 Entrata in vigore</u> <sup>1</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

Gli art. 21, 22 e 23 della Legge sull'apertura dei negozi non hanno dato adito ad alcuna discussione né in seno alla Sottocommissione "Legge apertura negozi" né in seno alla Commissione della gestione e delle finanze.

## 8. EVASIONE DI ALTRI OGGETTI

Con il presente rapporto, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze si esprime su tre oggetti di sua competenza attinenti il tema degli orari di apertura dei negozi.

### 8.1 Iniziativa parlamentare generica del 17 settembre 2007 di Giovanni Merlini e cofirmatari per il gruppo PLR "Liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi"<sup>34</sup>

La maggioranza commissionale condivide le osservazioni espresse al riguardo dal Consiglio di Stato a pagina 27 del messaggio n. 6480, alle quali si rinvia, e in tal senso ritiene evaso l'atto parlamentare sopramenzionato.

<sup>34</sup> <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG391.htm>.

## **8.2 Messaggio n. 6513 (12 luglio 2011) "Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 20 giugno 2011 di Massimiliano Robbiani «Aperture straordinarie dei negozi nei giorni festivi»"<sup>35</sup>**

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze aderisce alle conclusioni del messaggio n. 6513 e, conseguentemente, invita il plenum del Gran Consiglio a ritenere parzialmente evasa la mozione in questione, in quanto il presente rapporto ne riprende sostanzialmente lo spirito.

## **8.3 Petizione del 15 novembre 2011 di Federcommercio "Di sabato i negozi devono poter restare aperti sino alle 18:30 anche d'inverno"**

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ritiene che, con la proposta di emendamento all'art. 8 di chiudere il sabato alle ore 18:30 durante l'intero anno, la richiesta della petizione sia pienamente soddisfatta.

## **9. CONCLUSIONE**

Alla luce delle considerazioni espresse nel testo e degli approfondimenti qui presentati, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio del Cantone Ticino ad approvare il messaggio n. 6480, il presente rapporto di maggioranza e il disegno di legge sull'apertura dei negozi a esso allegato.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Marco Chiesa, relatore

Bacchetta-Cattori (con riserva) - Badasci -

Bignasca A. - Brivio - Caimi - Dadò (con riserva) -

Foletti - Gianora - Guerra - Solcà - Vitta

---

<sup>35</sup> <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6513.htm>.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'apertura dei negozi**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica del Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 marzo 2011 n. 6480 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 maggio 2014 n. 6480 R1 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

#### **Capitolo primo - Disposizioni generali**

##### **Articolo 1**

**Campo di applicazione e scopo**

<sup>1</sup>La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).

<sup>2</sup>La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.

##### **Articolo 2**

**Definizione**

<sup>1</sup>È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all'interno dei locali di un'impresa di genere diverso o di un appartamento.

<sup>2</sup>Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.

##### **Articolo 3**

**Autorità competente**

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

##### **Articolo 4**

**Commissione consultiva**

<sup>1</sup>Per l'applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.

<sup>2</sup>In particolare, la Commissione consultiva preavvisa le deroghe di competenza del Dipartimento e suggerisce all'organismo competente (Ufficio dell'ispettorato del lavoro) gli indirizzi per i controlli periodici.

<sup>3</sup>La Commissione è composta da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei sindacati del settore della vendita.

<sup>4</sup>I membri sono designati dalle rispettive associazioni.

<sup>5</sup>Per l'espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.

### **Articolo 5**

#### **Regime applicabile**

In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione consultiva, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.

### **Articolo 6**

#### **Obbligo d'informare**

Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.

### **Articolo 7**

#### **Controllo**

<sup>1</sup>Su segnalazione della Commissione consultiva o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull'osservanza delle disposizioni della legge.

<sup>2</sup>L'organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.

## **Capitolo secondo - Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali**

### **Articolo 8**

#### **Orario di apertura**

Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.

### **Articolo 9**

#### **Apertura serale**

I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.

## **Articolo 10**

### **Deroghe di legge**

<sup>1</sup>In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.

<sup>2</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.

<sup>3</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l'orario di chiusura di cui all'art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.

## **Articolo 11**

### **Deroghe dipartimentali**

<sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe agli art. 8 e 9 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

<sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.

## **Capitolo terzo - Domeniche e giorni festivi**

### **Articolo 12**

#### **Principio**

I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.



## Articolo 13

### Deroghe di legge a) In generale

<sup>1</sup>L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.

<sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.

## Articolo 14

### b) Altre deroghe

<sup>1</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:

- a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
- b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
- c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
- d) negozi situati nei camping;
- e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
- f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
- g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.

<sup>2</sup>In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:

- a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;
- b) negozi di piante e fiori;
- c) gallerie d'arte e atelier che vendono opere d'arte;

<sup>3</sup>Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.

<sup>4</sup>Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.

## Articolo 15

### Deroghe dipartimentali a) In generale

<sup>1</sup>Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe all'art. 12 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.

<sup>2</sup>Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.

## **Articolo 16**

### **b) Per ragioni economiche**

<sup>1</sup>Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.

<sup>2</sup>Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.

<sup>3</sup>Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.

## **Capitolo quarto - Sanzioni e rimedi giuridici**

### **Articolo 17**

#### **Sanzioni penali**

<sup>1</sup>Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.

<sup>2</sup>La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

### **Articolo 18**

#### **Sanzioni amministrative**

Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 17, il Dipartimento può, d'ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l'autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.

### **Articolo 19**

#### **Ricorsi**

<sup>1</sup>Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

## **Capitolo quinto - Disposizioni finali**

### **Articolo 20**

#### **Tasse**

Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa che può variare da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1'000.-.

### **Articolo 21**

#### **Norma transitoria**

I negozi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.

### **Articolo 22**

#### **Norma abrogativa**

La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.

### **Articolo 23**

#### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.